

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Livio Mercatante
Avv. Carmen Sacca
Via Dè Griffoni 5 • Bologna 40123
Tel 0519921977 • cell.349/8050891 Fax 051 9921980

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.
con contestuale istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito web del MIUR

Per la sig.ra ONTE ROSA (C.F. NTORSO71H47G813A) nata a Pompei il 07/06/1971 e residente a Scafati (SA) Via della Resistenza trav. La Zangara n. 5, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI77A52F537V) e Carmen Sacca (SCCCMN77A52F537V) giusta procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Bologna, via Dè Griffoni 5, (gli Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Sacca, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 051/9921977 o indirizzi PEC avv.carmen.sacca@ordineavvocatibopec.it-avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *Pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA nella persona del dirigente *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bologna, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Via Guido Reni, 4

In punto a: mobilità anno scolastico 2016/2017

Premesso in fatto e diritto che:

SUL FUMUS BONI IURIS

1.La ricorrente è docente di scuola primaria dall'anno scolastico 2015-2016, titolare per l'a.s. in provincia di Bologna presso I.C. 12 Bologna, individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato dal 1/12/2015 (decorrenza giuridica 1/09/2015)



mediante piano straordinario di assunzione ex L. 107/2015 (fase 0-fase A- fase B- fase C);
(doc.1)

2.in data 8/4/2016 veniva pubblicata dal Miur la nota prot. 9520 avente ad oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016, mediante le quali si avviava la fase di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;

3.le operazioni prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art. 6 CCNL) venivano effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B,C,D, dell'art. 6 CCNL) avevano luogo i provvedimenti relativi ai trasferimenti interprovinciali;

4.in data 26/5/2016 nei termini, la ricorrente avanzava domanda di mobilità territoriale interprovinciale ove indicava le preferenze come da documento qui allegato per la Campania ed il Lazio, tra cui le province di Latina e Roma, ed a cui si rinvia; (doc.2)

5.in data 29/7/2016 venivano pubblicati i movimenti relativi alla scuola primaria e la docente scopriva del tutto inspiegabilmente, di essere stata trasferita con punti 28 (+6 per il coniuge nell'ambito di residenza) nella provincia di Bologna presso l'Istituzione scolastica/Ambito Territoriale 004 e contestualmente prendeva atto che personale docente di scuola primaria titolare di un punteggio pari o inferiore a quello attribuito veniva trasferito in province espresse nelle prime posizioni di precedenza dalla medesima ricorrente in domanda di mobilità;

6.nello specifico trattasi della sig.ra Fiori Ornella, risultante avere 25 punti provincia di destinazione Latina ambito 21 e Greco Simonetta con punti 27 provincia di destinazione Latina ambito 21, nonché le docenti sig.ra Abbate Sabrina con punti 21 provincia di destinazione Roma ambito 9, Beccaria Eleonora con punti 24 provincia di destinazione Roma ambito 10, docente Buccieri Maria Luisa con punti 25 provincia di destinazione Roma Ambito Territoriale 7, Bocchicchio Irene punti 25 provincia di destinazione Roma, Ambito 7, Bagli Chiara con punti 9 provincia di destinazione Roma Ambito 9, Baldassi Silvana Punti 0, provincia di destinazione Roma ambito 13, Billi Lucilla punti 27 provincia di destinazione Roma ambito 1, Ballo Eleonora Giuseppa Maria, punti 27 provincia di destinazione Roma Ambito 9, Belluomo Antonietta punti 18 provincia di destinazione Roma Ambito 6, Bellucci Rosaria punti 25, provincia di destinazione Roma Ambito 8, Belli Tuzi Sara, con punti 23, provincia di destinazione Roma, Ambito 9,



Blanco Manuela con punti 25, provincia di destinazione Roma, Ambito 10, Blonkstainer Marianna con punti 25 provincia di destinazione Roma Ambito 16, Balsamo Ida, con punti 27 provincia di destinazione Roma Ambito 10, Bilotta Luigia con punti 21, provincia di destinazione Roma Ambito 2, Baiano Carmela con punti 21, provincia di destinazione Roma, Ambito 4, Baiano Teresa Maria con punti 9, Provincia di destinazione Roma, Ambito 4, Bonaccorsi Cinzia Rita Agata con punti 18, provincia di destinazione Roma, Ambito 10, Bonacci Giovanna con punti 27, provincia di destinazione Roma Ambito 11, Biondi Arianna con punti 18 provincia di destinazione Roma ambito 13, ed altri 614 nominativi come da bollettino che si produce; (doc.3,4,5)

7.la ricorrente quindi si vedeva costretta ad attivare il tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola 29/11/2007 e art. 55 c. 3° D.lgs. 165/2001 per le province di Latina e Roma, a seguito del quale in data 2 settembre 2016 le parti si incontravano; (doc.6,7)

8.durante il tentativo di conciliazione veniva proposta alla docente la medesima provincia di Bologna presso la quale era già stata assegnata però con diverso Ambito Territoriale 2; (doc.8)

9.ovviamente il tentativo di conciliazione aveva esito negativo;

10.con lettera raccomandata a/r del 10 settembre 2016, la sig.ra Onte impugnava il trasferimento presso la Provincia di Bologna Ambito Territoriale 4 e ribadiva la volontà di essere assegnata presso uno degli ambiti scelti con la domanda di mobilità; (doc.9)

11.è evidente dai punteggi sopra riportati e richiamati nella tabella prodotta, che molte docenti hanno scavalcato la ricorrente nonostante quest'ultima fosse in possesso di un punteggio superiore rispetto alle altre docenti, presso gli ambiti Territoriali che la stessa ricorrente aveva scelto;

12.peraltro la ricorrente convive come da certificato anagrafico, con l'anziana zia che usufruisce della legge 104/92; (doc.10)

13.com'è noto il Ministero ha affidato le operazioni "all'algorithmo" ed è altrettanto noto che molte contestazioni sono state sollevate in quanto il sistema si è rivelato errato.

14.Non vi è dubbio che l'Amministrazione nel caso di specie ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

SUL PERICULUM IN MORA

15.per rilevare l'urgenza e la necessità di ottenere un provvedimento in tempi rapidi, di seguito si illustra la situazione familiare della ricorrente:



16. la ricorrente è residente insieme alla sua famiglia presso il Comune di Scafati, provincia di Salerno e la sua famiglia è composta da Sabbatino Francesco (marito), Sabbatino Raimondo di anni 15 (figlio), Balzano Maddalena di 80 anni zia della ricorrente; (v. doc.10)

17. quest'ultima signora, usufruisce peraltro della legge 104/92 in quanto è stata dichiarata dalla Commissione Asl "Persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c.1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92, con connotazione di gravità" come da certificazione che si produce, bisognosa di continue cure ed assistenza, ; (doc.11)

18. peraltro la zia è nubile, non ha figli, non ha altri congiunti che la possano assistere se non dalla ricorrente ed ha dichiarato di voler essere assistita soltanto dalla nipote odierna ricorrente; (doc.12,13)

19. il marito della ricorrente è in servizio presso il Comando di P.M. Di Baronissi (SA) comune che si trova a circa 35 Km dall'abitazione ove risiedono con il grado di Maresciallo cat. C, ed è quindi costretto a viaggiare tutti i giorni, ed è soggetto a turni, rientrando spesso a notte fonda in virtù delle esigenze di servizio e del ruolo rivestito come da attestazione che si produce; (doc.14)

20. l'assegnazione della ricorrente a Bologna, comporta notevoli disagi come è ben intuibile visto e considerato che è madre di un minorenni (peraltro in età adolescenziale con tutte le attenzioni che ciò richiede) e la lontananza dalla madre causerebbe un danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità del minore ed inevitabili ricadute negative sulla famiglia; il marito come si è detto lavora a distanza da casa e non può apportare l'assistenza necessaria né al figlio minorenne né alla zia ottantenne;

21. inoltre la ricorrente è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34% e la lontananza dal luogo di residenza suo e della sua famiglia potrebbe creare notevoli disagi alla stessa che a sua volta avrebbe bisogno dell'assistenza dei suoi congiunti; (doc.15)

22. si rende quindi necessario ottenere un provvedimento d'urgenza, in quanto la situazione non si può procrastinare oltre;

23. è noto a tutti, notizia di questi giorni su molti quotidiani e siti internet che molti sono stati gli errori commessi e le anomalie nelle operazioni riguardanti per l'appunto la mobilità, oggetto del presente giudizio;

24. l'urgenza si ravvisa anche alla luce di quanto sta emergendo dai notiziari relativamente all'erroneità delle operazioni effettuate dal Ministero e dell'algoritmo utilizzato; la



ricorrente in attesa decisione del Giudice nel merito, infatti, subirebbe oltre il danno anche la beffa in quanto costretta comunque a trasferirsi a notevole distanza dai suoi familiari e con enormi costi quali quelli di un alloggio e disagi considerata la situazione familiare;

25. peraltro vengono in rilievo altri profili quali quelli di garantire con urgenza l'effettività di diritti costituzionalmente garantiti; nella fattispecie viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela monetaria ed integra un pericolo imminente ed irreparabile;

26. la condotta dell'amministrazione concreta una evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost), dell'art. 6 CCNL Mobilità scuola dell'8/4/2016 che disciplina le fasi dei trasferimenti e dei passaggi, e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché del DPR 487/1994 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*, ove all'art. 28 comma 1, che disciplina le *“Assunzioni in servizio”* così recita: *“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”*.

27. come è ben noto sussiste il *periculum in mora*, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma, 26.1.00, in Dir. Lav. 2000,400).

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo; visto l'art. 151 cpc si chiede all'Ill.mo Giudice adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, di fissazione di udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Per tutto quanto sopra premesso la sig.ra ONTE ROSA *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA



Che l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti gli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza, voglia con decreto *inaudita altera parte*, e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione nel termine di cui all'art. 669 sexies, comma 2°, c.p.c., ovvero con ordinanza previa convocazione delle parti in apposita udienza ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 1°, c.p.c., sospendere il provvedimento di assegnazione della sede ed ammettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ed in particolare:

- previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale 4 Emilia Romagna, in luogo dell'Ambito Territoriale 21 Provincia di Latina, o dell'Ambito Territoriale 22 provincia di destinazione Latina, nonché l'Ambito Territoriale 9 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 10 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 7 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 13 Provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 1 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 6 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 8 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 16 provincia di destinazione Roma provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 2 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 4 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 11 provincia di destinazione Roma, Ambito Territoriale 13 provincia di destinazione Roma, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- **e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione** della ricorrente all'Ambito Territoriale Lazio 22,21,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità.

• **Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre accessori di legge, ed al rimborso del Contributo unificato.**

Con riserva di ulteriormente agire per la richiesta di risarcimento danni in via ordinaria.

In Via istruttoria:

– si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare al Ministero convenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero ove occorra, richiesta di esibizione alla p.a. Ex art. 213 c.p.c.) del c.d. Algoritmo ovvero il principio logico-matematico utilizzato per



l'assegnazione della ricorrente nella sede contestata e per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio nell'ambito territoriale richiesto, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

– Con riserva di ulteriormente articolare ogni altra richiesta istruttoria che si rendesse opportuna anche a seguito della difesa della controparte.

Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) contratto a tempo indeterminato;
- 2) domanda di mobilità;
- 3) bollettino trasferimenti scuola primaria Ambito territoriale di Latina;
- 4) bollettino trasferimenti scuole primaria Ambito Territoriale di Roma;
- 5) elenco nominativi con punteggio inferiore alla ricorrente Ambito Territoriale di Roma;
- 6) richiesta tentativo di conciliazione provincia di Roma;
- 7) richiesta tentativo di conciliazione provincia di Latina;
- 8) verbale di conciliazione;
- 9) impugnazione trasferimento e relative ricevute;
- 10) stato di famiglia;
- 11) Certificazione l. 104/92;
- 12) dichiarazione sostitutiva Sig.ra Balzano Maddalena;
- 13) autocertificazione Balzano Maddalena;
- 14) attestazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Baronissi;
- 15) verbale di invalidità della ricorrente.

Bologna 19 settembre 2016

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 come modificato dall'art.37 D.L.98/1, si dichiara che il contributo unificato è pari ad Euro 259,00 in quanto il valore della causa è indeterminabile

Avv. Livio Mercatante

Avv. Carmen Saccà



N. R.G. Lav. 2891/2016



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
Decreto di fissazione udienza
- art. 700 c.p.c. -

Il Giudice del Lavoro, Emma Cosentino

letto il ricorso, contenente una richiesta di provvedimento d'urgenza, e vista l'istanza della ricorrente per la determinazione delle modalità della notificazione,

evidenziato il numero considerevole di potenziali controinteressati con punteggio pari o inferiore, indicati in ricorso, trasferiti in ambito territoriale della Campania e del Lazio;

visti gli artt. 151 e 700 c.p.c.,

fissa

per la comparizione personale delle parti e la discussione della richiesta di provvedimento d'urgenza, nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini 1,

l'udienza del **26.10.2016** alle ore **12.00**,

dispone

che ricorso e decreto siano notificati entro l'11.10.2016;



autorizza

la notifica del ricorso e decreto ai suddetti potenziali controinteressati tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione "atti di notifica" del sito internet del Ministero convenuto, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Bologna il 28/09/2016.

Il Giudice
Emma Cosentino



ONTE ROSA Procura speciale

Per la sig.ra (C.F. NTORSOHI447683A) nata a POMPEI (NA) il 07/06/1971 e residente a SCAFATI (SA) ^{DELLA RESISTENZA} Via T. LA ZAGARA 5 delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento contro il MIUR avente per oggetto l'impugnazione del trasferimento nonché in ogni fase e grado del presente giudizio, gli **Avv. ti Carmen Saccà (C.F. SCCCMN77A52F537V) e Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D)**, conferendo loro tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale, incassare somme e rilasciare quietanze, nominare sostituti ed eleggere domicilio presso il loro studio sito in **Bologna, Via Dè Griffoni 5**. Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03, che i dati personali, di cui al presente procedimento, sono richiesti obbligatoriamente ai fini dello stesso, che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e che potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. 196/03 ed a tal fine fornisco, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/03

x Onte Rosa

v.p.a.

Avv. Carmen Saccà

Carmen Saccà



I sottoscritti Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà nella loro qualità di difensori della sig.ra **ONTE ROSA** (C.F. NTORSO71H47G813A) nata a Pompei il 07/06/1971 e residente a Scafati (SA) Via della Resistenza trav. La Zangara n. 5, dichiarano ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/12 che le presenti copie analogiche del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza, nel procedimento ordinario recante RGN 2891/2016 radicato davanti al Tribunale di Bologna sezione lavoro, sono estratti dal fascicolo informatico nel predetto procedimento cautelare e sono conformi agli originali presenti nello stesso.

Bologna, 30 settembre 2016

Avv. Saccà Carmen



Avv. Mercatante Livio

